



COMUNE DI VOLPIANO

Provincia di Torino

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

COMMERCIO – ATT. ECONOMICHE PRODUTTIVE – POLIZIA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE MANIFESTAZIONI DI VENDITA NON PROFESSIONALE

[Approvato con delibera di C.C. n. 71 del 28/09/2007](#)

INDICE

INDICE	2
Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alle manifestazioni	3
Articolo 3 – Calendario, Soggetti promotori e Convenzioni	3
Articolo 4 - Attribuzione degli spazi – riserva per operatori professionali.....	4
Articolo 5 - Modalità di esercizio dell'attività.....	5
Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande	5
Articolo 7 – Divieti	6
Articolo 8 - Pagamento occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti	6
Articolo 9 - Vigilanza.....	6
Articolo 10 - Sanzioni	7
Articolo 11 - Disposizioni transitorie e finali.....	7

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. - Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'attività di vendita da parte di operatori non professionali svolta nell'ambito del programma annuale dei cosiddetti "mercatinì" (d'ora in poi definiti nel presente Regolamento come "manifestazioni") che l'Amministrazione Comunale intende promuovere a sostegno del commercio, del turismo e per la rivitalizzazione del centro storico e delle altre zone cittadine, in occasione di eventi ed occasioni particolari.

Articolo 2 - Soggetti ammessi a partecipare alle manifestazioni

1. - Possono partecipare alla attività di vendita non professionale di cui all'articolo 1 i soggetti che non rivestono la qualifica di commercianti per la vendita al dettaglio o all'ingrosso dei beni oggetto della vendita, né quella di artigiani iscritti all'apposito Albo, né quella di imprenditori agricoli e né altri soggetti che esercitano attività d'impresa secondo quanto prevedono gli artt. 2082 e 2083 del Codice Civile.

2. - Tra i soggetti di cui al comma 1, possono altresì partecipare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera h) del D. Lgs. n. 114/98 coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo. Inoltre sono compresi coloro che occasionalmente ed eccezionalmente vendono oggetti propri usati.

3. - I soggetti interessati a partecipare alle manifestazioni devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti indicati ai precedenti commi (e cioè di essere venditore non professionale), nonché l'indicazione della provenienza della merce oggetto di vendita, la propria attività professionale principale e quanto ritenuto necessario dagli uffici competenti per verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

Articolo 3 – Calendario, Soggetti promotori e Convenzioni

1. - Il Comune di Volpiano, per l'attività di programmazione, organizzazione e gestione delle manifestazioni, può agire direttamente ovvero collaborare con soggetti pubblici o privati, che presentino, nei termini indicati dal presente Regolamento, i progetti diretti alla realizzazione del calendario annuale delle manifestazioni di cui al presente regolamento, in occasione di eventi, o di particolari periodi dell'anno.

2. - Qualora il Comune organizzi e promuova direttamente le manifestazioni, provvede con propri atti alla loro indizione, alla ricezione delle domande di partecipazione e alla disciplina delle stesse, nel rispetto dei principi e criteri generali fissati nel presente regolamento. Può in ogni caso delegare a soggetti pubblici o privati l'organizzazione delle proprie manifestazioni.

3. - I soggetti promotori interessati a proporre alla Amministrazione comunale uno o più progetti da inserire nel calendario annuale delle manifestazioni, presentano i relativi progetti entro il 31 dicembre di ciascun anno, corredati della descrizione della iniziativa, delle attività collaterali alla manifestazione (giochi, spettacoli, somministrazioni di alimenti e bevande e simili), degli orari, del numero presunto di partecipanti, della proposta di ubicazione, dei dati finanziari e dell'eventuale bozza di convenzione che, fra gli altri aspetti, dovrà indicare i costi organizzativi che saranno posti a carico dei partecipanti, gli eventuali soggetti coinvolti nella organizzazione, gli adempimenti

legati alla tutela della incolumità pubblica e quanto altro ritenuto necessario per caratterizzare la manifestazione.

4. - La Giunta Comunale, sentiti ove lo ritenga opportuno i soggetti proponenti per eventuali modifiche del programma, provvede, di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno, all'approvazione del calendario annuale delle manifestazioni, tenendo conto del numero delle proposte pervenute, del grado di interesse che le stesse presentano per lo sviluppo turistico ed economico locale, della compatibilità con le manifestazioni di altro genere tradizionali o già in programma e della quantità massima di eventi che l'organizzazione comunale può supportare nel corso dell'anno.

5. - Con ciascun soggetto promotore individuato ai sensi del precedenti commi l'Amministrazione Comunale stipula, ove lo ritenga necessario, un' apposita convenzione, che disciplina i vari aspetti organizzativi, economici e attuativi delle manifestazioni. In particolar modo la convenzione dovrà contenere criteri e garanzie per consentire una pubblicità adeguata alla manifestazione e la possibilità di partecipazione di tutti i soggetti interessati in condizioni di parità, seguendo principi di trasparenza, imparzialità e, nel caso in cui le domande superino i posti disponibili, di rotazione.

6. - La convenzione, approvata dalla Giunta Comunale, eventualmente contenente anche le prescrizioni che gli Uffici comunali competenti riterranno di dover dare per gli aspetti di pubblico interesse, deve essere stipulata prima dello svolgimento della manifestazione.

7. - Qualora rilevanti motivi di interesse pubblico lo giustificino, la Giunta Comunale potrà eccezionalmente autorizzare le iniziative proposte dai promotori anche se pervenute al di fuori dei termini ordinari di presentazione e quindi non inserite nel programma delle manifestazioni stilato a inizio anno.

Articolo 4 - Attribuzione degli spazi – riserva per operatori professionali

1. - L'area destinata alla attività di vendita è di norma riferita all'ambito del centro storico, ma potrà estendersi anche alle zone limitrofe al Centro. In occasione di eventi particolari le manifestazioni potranno svolgersi anche in altre zone del comune, comprese le frazioni.

2. - Le suddette aree possono essere modificate con apposito provvedimento motivato della Giunta Comunale, per determinate manifestazioni.

3. - Il numero dei posteggi previsti per ogni singola manifestazione, con le eventuali specificazioni per tipologia, è definito, in relazione alla rilevanza della manifestazione, alle sue caratteristiche ed ai suoi obiettivi.

4. - In occasione dell'approvazione del calendario annuale, ovvero entro i 30 giorni precedenti ciascuna manifestazione, l'Amministrazione comunale può riservarsi la facoltà di affiancare alla manifestazione le forme di commercio su area pubblica riservate agli operatori professionali o quelle aventi il carattere di manifestazione fieristica locale (es. Fiera agricola, fiera primaverile e autunnale ecc.) Per tali fattispecie la pubblicità, l'assegnazione dei posteggi e ogni altra modalità autorizzativa e di gestione è svolta direttamente dal Comune.

Articolo 5 - Modalità di esercizio dell'attività

1. - L'elenco degli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione, corredato dalla planimetria di dislocazione, deve essere presentato dal soggetto promotore all'Ufficio comunale competente, completo delle autocertificazioni di cui all'art. 2 comma 3, entro i **30 giorni** antecedenti la manifestazione.
2. - Gli operatori non professionali aventi diritto possono partecipare a non più di sei manifestazioni organizzate nel Comune per ciascun anno.
3. - Qualora gli operatori che hanno i requisiti per partecipare alla manifestazione risultino in soprannumero rispetto agli spazi disponibili questi sono attribuiti dal soggetto promotore, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) minor numero di presenze nelle manifestazioni precedenti;
 - b) maggior numero di richieste di partecipazione non accolte per indisponibilità di spazi;
 - c) data di richiesta con autocertificazione per la partecipazione alla manifestazione.

Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande

1. - Gli operatori, per partecipare alla manifestazione, devono presentare apposita richiesta in cui è autocertificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1 o 2. L'istanza è presentata al soggetto promotore, che è tenuto a rilasciarne ricevuta.
2. - Il soggetto promotore deve consentire la presentazione delle istanze per un periodo di almeno 15 giorni dalla pubblicazione della manifestazione. Previa autorizzazione del Comune, la pubblicazione della manifestazione può essere inserita sul sito Internet del Comune.

Articolo 7 – Divieti

1. - Gli operatori ammessi alla manifestazione non possono occupare uno spazio superiore a quello loro attribuito e demarcato sul suolo. E' fatto divieto di abbandonare nell'area, dopo la chiusura della manifestazione - mercato, le merci risultate invendute o i rifiuti di loro produzione.
2. - Gli operatori ammessi alla manifestazione devono essere sempre presenti presso il modulo/ il posto loro attribuito per la partecipazione alla manifestazione stessa.
3. - Gli operatori ammessi alla manifestazione devono rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme del Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti e del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 8 - Pagamento occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti

1. - Gli operatori ammessi a partecipare alla manifestazione sono tenuti a corrispondere, salvo i casi di esenzione, l'importo dovuto al Comune relativo alla TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico) e alla T.I.A. -Tariffa igiene ambientale (smaltimento rifiuti). Eventualmente potrà essere richiesto, anche un contributo alle spese necessarie per organizzare e promuovere le

iniziative atte a gestire e valorizzare la manifestazione, da corrispondere al soggetto promotore, nel rispetto dei limiti massimi fissati nella convenzione.

2. - Nel caso in cui la gestione della manifestazione venga affidata ad un soggetto promotore, secondo quanto disposto dai precedenti articoli, sarà cura dell'affidatario provvedere al pagamento dei canoni dovuti relativamente a TOSAP e TIA in riferimento alla totalità dei posti disponibili. I costi di gestione dovuti dai partecipanti sono percepiti dal promotore cui è affidata la gestione della manifestazione e comunque sono definiti con la convenzione con cui il servizio viene affidato.

3. - Qualora l'Amministrazione ritenga di concedere le agevolazioni previste dal Regolamento TOSAP per le manifestazioni di cui al presente Regolamento, lo farà in sede di approvazione del Calendario annuale garantendo condizioni di parità di trattamento a tutti i soggetti promotori.

Articolo 9 - Vigilanza

1.- L'attività di vigilanza è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di controllo istituzionalmente preposti.

2. - Qualora la gestione della manifestazione sia affidata ad un soggetto promotore, spetta altresì ad esso segnalare agli organi di controllo di cui al comma 1 ed all'Ufficio comunale competente le irregolarità connesse alla violazione del presente regolamento.

3. - Al fine di rendere più agevole l'attività di vigilanza, gli espositori dovranno mantenere bene in vista la ricevuta / la documentazione attestante la presentazione della domanda di partecipazione.

Articolo 10 - Sanzioni

1. - Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi o altri regolamenti, è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

2. - Qualora i partecipanti risultino essere operatori professionali, in contrasto con quanto dichiarato, saranno sanzionati con la sospensione dalla partecipazione alla manifestazione, oltre alla applicazione delle specifiche disposizioni di legge in materia.

Articolo 11 - Disposizioni transitorie e finali

1. - Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il calendario delle manifestazioni viene riferito al quarto trimestre dell'anno. I progetti dei soggetti promotori vanno presentati all'Amministrazione entro il 31 ottobre .